

Allegato A) ai nn. 66457/20896 di rep. e racc. notaio Pezzi Maria

STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, per iniziativa di un gruppo di amici di Carlo Marchini, una libera associazione senza scopi di lucro, apolitica ed aconfessionale, denominata "**ASSOCIAZIONE CARLO MARCHINI - ONLUS**".

L'Associazione ha carattere volontario e non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli Associati, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitali, durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano stabilite per legge.

Gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi.

ART. 2 – SCOPO

L' Associazione sorta per onorare la memoria di Carlo Marchini, deceduto in Brasile il 2 gennaio 1992, persegue il principale scopo di assistenza e beneficenza a favore dei bambini, adolescenti e giovani bisognosi ed in particolare promuove e sostiene le iniziative della Congregazione Salesiana a favore dei bambini poveri del Brasile, con l' obiettivo di aiutare a strappare i bambini dalla strada e dare loro la possibilità di lavoro, di studio, di alimentazione, di gioco e di formazione materiale e spirituale.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra enunciate.

L' Associazione persegue questi fini attraverso la realizzazione di varie attività con il lavoro fattivo degli Associati ed anche mediante contatti e/o gemellaggi con altre associazioni e/o istituzioni nazionali ed internazionali aventi anch'esse interesse a sviluppare lo scopo precipuo identificativo dell'Associazione stessa e per il raggiungimento dei propri scopi potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, di ricorrenze o di campagne di sensibilizzazione.

Inoltre, l' Associazione potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali e sostenere le iniziative ed i programmi di altri istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'Associazione.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri Associati.

TITOLO II

SEDE E DURATA

ART. 3 – SEDE

L'Associazione ha sede in Brescia (BS), Via L. Baitelli n. 28.

ART. 4 – DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea straordinaria

degli Associati presa con la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto, come stabilito dall'articolo 21, ultimo comma, del Codice Civile.

TITOLO III

CATEGORIA DI ASSOCIATI E PATRIMONIO

ART. 5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Chi intende associarsi all' Associazione deve condividere senza riserve lo scopo e l' oggetto sociali.

Possono fare parte dell' Associazione persone fisiche e giuridiche in numero illimitato che intendano, con la corresponsione di una quota associativa o con l' impegno a rendere prestazioni volontarie, concorrere al raggiungimento degli scopi dell' Associazione e disposte a perseguire fattivamente le finalita' dell' Associazione.

Possono inoltre essere ammessi a far parte dell'Associazione enti, organismi ed istituzioni di natura pubblica o privata, sia di nazionalità italiana che straniera.

Nell'Associazione si distinguono Associati Ordinari ed Associati Sostenitori.

Tutti gli Associati possono acquisire la qualifica di Associato Sostenitore.

Associati Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Associati Sostenitori: sono quegli Associati che partecipano all'Associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per gli Associati ordinari o che si impegnano a rendere prestazioni volontarie a favore dell' Associazione.

Gli Associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto, con la precisazione di cui al successivo art. 12.

Il domicilio degli Associati per qualsiasi rapporto con l'Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'Associazione e di accettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli Associati, ad eccezione degli Associati che si impegnano a rendere esclusivamente prestazioni volontarie, sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere pagata entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

La qualifica di Associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati godono dei diritti previsti dal presente statuto. In particolare hanno diritto:

= di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente Statuto e dai Regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;

= di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;

= di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto. Gli Associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'Associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo Associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'Associato può sempre **recedere** dall'Associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

L'Associato **decade** dalla qualità di Associato se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari o per la mancata prestazione, senza giustificato motivo dell'attività prevista nell'associazione.

L'Associato viene **escluso** se con il suo comportamento si sia reso responsabile di atti gravi e pregiudizievoli per l'Associazione.

L'esclusione viene accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'Associato non ha alcun diritto né sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;
- dai contributi effettuati con una specifica destinazione;
- da donazioni e da proventi di eventuali iniziative culturali,

- da corrispettivi di servizi prestati.
Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- f) il Tesoriere.

Tutte le cariche dell'associazione non danno diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti gli Associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi, se dovuti.

Gli Associati aventi diritto al voto devono avere almeno un anno di anzianità di iscrizione all'atto di convocazione dell'Assemblea, ed avere compiuto il diciottesimo anno di età.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per approvare il bilancio di esercizio e quello preventivo.

Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né essere

successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Associazione almeno otto giorni prima dell'adunanza ed è inoltre comunicato agli associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, nel medesimo termine di otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, potrà scegliere anche altri mezzi per la diffusione dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli Associati e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 14 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati mediante delega scritta.

Ogni Associato non può ricevere più di due deleghe.

Non possono essere conferite deleghe ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 15 – DIRITTO DI VOTO

Ogni Associato maggiorenne ha diritto ad un voto.

ART. 16 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due Scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione degli Associati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito Assembleare.

Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano o per appello nominale, secondo quanto stabilito dallo Statuto o dal presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni Assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di Assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un notaio in forma di atto pubblico.

ART. 17 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Associati aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti presenti o regolarmente

rappresentati.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 18 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi degli iscritti all'Associazione aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti presenti o regolarmente rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti o regolarmente rappresentati.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati iscritti ed aventi diritto di voto.

ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 7 (sette) a 13 (tredici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli Associati.

I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 20 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, il Tesoriere e nomina altresì un Segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio medesimo.

ART. 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante fax o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nonché ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti - se nominato - almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 22 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

In caso di assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal

consigliere più anziano di età'.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 23 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea ordinaria degli Associati deve essere tempestivamente convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 24 – POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, utili e/o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Nei poteri del Consiglio Direttivo sono compresi quelli per la stesura e l'approvazione degli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

ART. 25 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 26 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o sia impedito.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 26 BIS - TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 27 – SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo, come previsto dall' art. 20) del presente, nomina un Segretario fra gli associati con le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

ART. 28 – ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il bilancio di esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa.

Il bilancio, come stabilito dall' art. 12) del presente, sarà presentato entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.

Una volta approvato, il bilancio sarà divulgato tra gli Associati nei modi più idonei.

Il Consiglio Direttivo redige, entro lo stesso termine, anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 29 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione potrà essere affidato al Collegio dei Revisori dei conti composto di tre membri nominati, ove lo deciderà, dall'Assemblea degli Associati.

Possono essere eletti revisori anche non Associati scelti tra persone esperte e qualificate.

Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il presidente. Il Collegio dei Revisori:

- verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione;
- verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo.

I revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.

TITOLO VII

VARIE

ART. 30 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'Associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra ONLUS, preferibilmente nell' ambito della Congregazione dei Salesiani, o comunque, avente finalità affini e per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

ART. 31 – LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione, determinandone i poteri.

ART. 32 – REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con

Regolamenti interni da elaborarsi, come stabilito dall' art. 24) del presente, a cura del Consiglio Direttivo.

L' approvazione e le modifiche dei regolamenti saranno di competenza dell' Assemblea ordinaria degli associati, con le maggioranze di cui all' art. 17 del presente statuto.

ART. 33 – RINVIO

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le Associazioni, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Platto Maria Eugenia

F.to Maria Pezzi notaio (L.S.)